

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 14/09/2012

Oggetto: nuovi adempimenti e responsabilità in materia fiscale negli appalti per committente e appaltatore.

Circolare numero: 021/2012

Sintesi

Il decreto sviluppo (D.L. n. 83/2012 convertito dalla legge n. 134/2012) ha ulteriormente modificato adempimenti e responsabilità in materia fiscale nell'ambito degli appalti a carico di committente e appaltatore.

In particolare è stata introdotta una sanzione pecuniaria per la mancata verifica degli adempimenti fiscali ed è stato esteso l'orizzonte temporale di operatività della responsabilità solidale dell'appaltatore.

La normativa, anche se contenuta nel cap.III relativo alle " misure per l'edilizia", estende la sua operatività a tutte le tipologie di appalto.

Approfondimento

1. Nuovi e ulteriori obblighi del committente nei confronti dell'appaltatore e dell'appaltatore nei confronti del sub-appaltatore negli appalti privati.

Oltre alla responsabilità solidale per retribuzioni, tfr, contributi e premi prevista dalla normativa già in vigore - che si estende per 2 anni dalla fine dell'appalto e riguarda tutte le tipologie di lavoratori impiegati, compresi gli autonomi e i parasubordinati – la nuova norma ora dispone che il committente possa provvedere al pagamento del corrispettivo, dovuto a fronte del contratto di appalto, solo previa verifica dell'avvenuto versamento da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.

Analoga disciplina è prevista per l'appaltatore nei confronti del sub-appaltatore.

Tale indispensabile e preventivo controllo può essere svolto acquisendo l'attestazione del corretto adempimento da parte di appaltatore e/o subappaltatore, degli obblighi erariali scaduti al momento del pagamento del corrispettivo, elaborata da parte dei responsabili dei CAF, dei Commercialisti, Ragionieri e Periti commerciali e dei Consulenti del lavoro.

Il committente o l'appaltatore se non riescono ad acquisire la documentazione del corretto adempimento, possono sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto per l'appalto/subappalto sino a che i versamenti non vengano eseguiti.

2. Conseguenze della mancata verifica

Nel caso in cui l'appaltatore e/o il subappaltatore non abbia regolarmente effettuato i pagamenti degli stipendi, del TFR, delle ritenute fiscali IRPEF, dei contributi previdenziali e premi assicurativi e dell'IVA, il committente o l'appaltatore che provvede al pagamento del corrispettivo senza aver preteso l'esibizione della documentazione che comprovi la regolarità, saranno soggetti alle seguenti sanzioni:

- Il Committente :
 - a) è passibile di una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 200.000€;
 - b) è tenuto a pagare - rispondendo in solido per 2 anni dalla cessazione dell'appalto - gli stipendi, il TFR e i contributi dovuti all'INPS e all'INAIL non pagati dagli appaltatori e dai subappaltatori,

- l'Appaltatore:
 - a) è tenuto a pagare all' erario- rispondendo in solido senza limiti di tempo ma nei limiti dell'ammontare dell'appalto – le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA dovute dal subappaltatore in relazione a tale appalto;
 - b) è tenuto a pagare - rispondendo in solido per 2 anni dalla cessazione dell'appalto - gli stipendi, il TFR e i contributi dovuti all'INPS e all'INAIL non pagati dal subappaltatore;
 - c) è passibile – ma qui la norma non è chiara - di una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 200.000€;

La normativa su indicata riguarda i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini IVA (non riguarda il committente se questo è una persona fisica che non esercita attività di impresa o professionale, né le stazioni appaltanti in caso di appalti pubblici).

3. Criticità

Risulta oggettivamente impossibile che il committente e/o l'appaltatore possa controllare la regolarità contributiva e fiscale dell'azienda in riferimento ai soli lavoratori occupati in esecuzione del contratto d'appalto stipulato con l'appaltatore/subappaltatore, per cui l'incarico di certificare la regolarità dovrà essere affidato ad un commercialista, ad un consulente del lavoro o ad un responsabile di un CAF, come peraltro previsto dalla norma.

Detti professionisti a loro volta avranno difficoltà ad attestare che i versamenti effettuati siano riferiti ai lavoratori e alle ore che gli stessi hanno impiegato nell'appalto, che non vi siano posizioni irregolari, che la fattura emessa concorre alla liquidazione IVA del periodo; vi sarà poi anche un problema di copertura assicurativa per il professionista relativamente a tali attestazioni .

Sarà da valutare anche l'opportunità e/o la possibilità per il committente e/o appaltatore di farsi rilasciare una fideiussione a garanzia del rischio di insolvenza dell'appaltatore/subappaltatore.

Per quanto di interesse, si allega un fac-simile dell'informativa da inviare prima di corrispondere il prezzo convenuto in caso di affidamento in appalto di opere/servizi

Su carta intestata dell' Azienda Committente o Appaltatrice

Spett.le Ditta _____

Oggetto: appalto/subappalto lavori di _____

Vi informiamo che con l'entrata in vigore della Legge 134/2012 la scrivente Società è tenuta a garantire che la Vostra Azienda rispetti gli obblighi di versare all' Erario i tributi IVA e le ritenute fiscali sul lavoro dipendente in riferimento alle lavorazioni svolte in esecuzione del presente appalto.

In particolare la nuova norma ci impone di sospendere i pagamenti delle fatture sino a quando non venga dimostrata la regolarità da parte Vostra degli adempimenti fiscali IVA e IRPEF.

Vi informiamo che, qualora dovessimo pagare il corrispettivo dell'appalto nonostante la Vostra azienda risultasse inadempiente nei versamenti fiscali su riportati, potremmo essere obbligati:

- ad effettuare i versamenti di quanto da Voi non versato (responsabilità in solido);
- a pagare una sanzione amministrativa che va da 5.000 a 200.000€.

Questo ulteriore impegno si aggiunge a quello già imposto dalla normativa sugli appalti consistente nella responsabilità di pagare quanto da Voi dovuto ed eventualmente non versato per stipendi, contributi, premi INAIL, TFR e anche per sinistri (responsabilità civile) non coperti da assicurazione (responsabilità solidale).

Ciò ci costringe a saldare le Vostre fatture solamente dopo che potremo disporre delle prove sulla regolarità degli adempimenti nei confronti dell' erario per gli obblighi maturati in esecuzione del presente appalto.

Stante l'impossibilità da parte nostra di effettuare direttamente il controllo contabile sull'avvenuta esecuzione dei pagamenti da parte Vostra, siamo costretti a chiederVi un'attestazione del Vostro commercialista e/o del consulente del lavoro e/o del responsabile di un CAF dalla quale emergano:

- i nominativi dei lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto;
- l'attestazione che sulle retribuzioni corrisposte agli stessi risultino versati i contributi previdenziali ed assicurativi;
- l'attestazione che risultino versate le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e l'IVA dovuti in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto.